

N. 692-227-421-464-492-
549-563-582-592-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: **TESTA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(**MARTINAZZOLI**)

Presentato il 21 ottobre 1983

Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPAGNOLI, MANNUZZU, VIOLANTE, MACIS, FRACCHIA,
GRANATI CARUSO, BOTTARI**

Presentata il 20 luglio 1983

Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria

d'iniziativa del deputato NEGRI ANTONIO

Presentata il 5 settembre 1983

—

Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva
e per la concedibilità della libertà provvisoria

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, PAZZAGLIA, SERVELLO, VALENSISE, MACALUSO, MACERATINI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, ABBATANGELO, FINI, TASSI, MANNA, FORNER, BERSELLI, AGOSTINACCHIO, MATTEOLI, ZANFAGNA

Presentata il 16 settembre 1983

—

Norme concernenti la durata massima
della custodia preventiva

d'iniziativa dei deputati RONCHI, RUSSO FRANCO

Presentata il 20 settembre 1983

—

Nuove norme in materia di carcerazione preventiva,
di mandato di cattura e di libertà provvisoria

d'iniziativa del deputato CASINI CARLO

Presentata il 28 settembre 1983

—

Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva
e per l'accelerazione dei procedimenti penali

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ONORATO, RODOTÀ, BALBO CECCARELLI, BASSANINI,
CODRIGNANI, BARBATO, MANCUSO, MASINA, FERRARA,
RIZZO**

Presentata il 29 settembre 1983

—

Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà
provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali

d'iniziativa del deputato BOZZI

Presentata il 3 ottobre 1983

—

Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela
degli imputati detenuti

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FELISETTI, ALAGNA, MUNDO, ROMANO, TESTA

Presentata il 5 ottobre 1983

—

Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla
libertà provvisoria

Presentata alla Presidenza il 19 gennaio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il problema della carcerazione preventiva ha assunto in Italia rilievi drammatici. Una pena senza giudizio, questo può essere la carcerazione preventiva, non è solo contraria al dettato costituzionale ma a naturali e fondamentali valori civili e morali. Il nostro paese ha avuto severi richiami e critiche sia a livello internazionale sia a livello interno per non aver finora saputo risolvere questo drammatico problema. La popolazione carceraria si aggira attualmente all'incirca sulle 41.500 unità; oltre 2/3 di essa, precisamente il 68,1 per cento, è in stato di carcerazione preventiva, e di essa quasi la metà, attualmente il 41 per cento, è in attesa del primo giudizio. Ciò significa che abbiamo migliaia di persone in carcere che probabilmente con il primo grado del giudizio saranno assolte od otterranno benefici tali da non dover continuare a stare in stato di detenzione. Abbiamo insomma una quantità enorme di persone che scontano una carcerazione « non dovuta ».

Risolvere il problema della carcerazione preventiva tuttavia non è facile, dato che essa è funzionale all'accertamento della verità, cioè alla capacità del sistema processuale di accertare in termini più o meno lunghi i fatti e le responsabilità. Senza risolvere il problema di fondo, cioè senza attuare la riforma del codice di procedura penale per avere una struttura giudiziaria capace di accertare fatti e responsabilità in termini brevi, il problema della carcerazione preventiva non è risolvibile in modo soddisfacente.

Da un lato infatti vi è la necessità di tutelare la libertà del cittadino, la presunzione di innocenza, evitando carcerazione di innocenti o « non dovute », ma dall'altro lato vi è l'altrettanto importante ed essenziale necessità di tutelare la comunità contro la capacità delinquenziale dei criminali, impedire l'inquinamento del-

le prove, evitare fughe di responsabili, fare in modo di interrompere la catena dei delitti. Queste esigenze possono trovare giusto punto d'equilibrio solo se si ha un rapido sistema di accertamento giudiziario.

L'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale tuttavia ha bisogno ancora di tempo, tempo che tutti ci auguriamo non essere lungo o almeno non lunghissimo. Nel frattempo non possiamo attendere senza far nulla data l'urgenza del problema, la sua profonda gravità per le ingiustizie che provoca.

Non vi è dubbio che in una « utopia di civiltà » la carcerazione preventiva dovrebbe sempre essere brevissima, cosiccome il mandato di cattura dovrebbe essere sempre facoltativo per poterlo, anche nei reati più gravi, adattare ad esigenze soggettive ed oggettive particolari; cosiccome la libertà provvisoria dovrebbe sempre essere possibile quale strumento di valutazione nel corso del processo delle particolarità delle singole fattispecie. La realtà sociale del paese impone delle correzioni a queste « utopie », impone cioè di fissare alcuni punti rigidi limitando il potere discrezionale, correzioni che però non possono costituire una inversione di cultura cosiccome stava quasi accadendo durante la cosiddetta emergenza. Con la presente legge dunque si intende da un lato non fare salti nel buio e dall'altro però dare significativi segni nella direzione della civiltà del diritto e nel superamento, sia pur graduale, delle paure e delle necessità dell'emergenza. Per questo sono rimasti ampi i termini della carcerazione preventiva nella fase istruttoria, cioè nella fase della raccolta delle prove, mentre sono stati significativamente ridotti i termini successivi alla fase istruttoria; termini che spesso vengono ora consumati nella dimenticanza o nella pigrizia delle cancellerie o della burocrazia. Vi è poi un dato

veramente rivoluzionario nel testo elaborato dalla Commissione: i termini di carcerazione sono previsti per le singole fasi processuali e non sono più sommabili tra loro, come finora è avvenuto. Non vi è infatti alcuna logica ragione per cui il tempo di carcerazione preventiva non consumato in istruttoria, venga poi utilizzato ad esempio in appello o nel grado di cassazione; ciò costituisce un vero e proprio premio alle pigrizie burocratiche. Ogni livello deve avere la sua responsabilità e dunque il suo termine.

Viene innanzitutto abbassato il numero dei mandati o degli ordini di cattura obbligatori. Attualmente infatti le aggravanti contestate incidono sulla determinazione del *quantum* contestato e dunque sulla obbligatorietà o meno del mandato o ordine di cattura. Salvo per le aggravanti che determinano pena di specie diversa, con la presente legge il riferimento non potrà che essere il reato tentato o consumato, senza influenza degli elementi accidentali.

Ciò pare logico e soprattutto equo visto che in sede di giudizio le aggravanti o vengono eliminate, per il giudizio di compensazione equivalente o prevalente che sia, o comunque incidono assai poco nella quantità della pena inflitta. In questo modo la valutazione sulla gravità del reato in sede istruttoria si avvicina più di un tempo alla valutazione che ne verrà fatta in sede di giudizio. Nonostante l'ampio ed approfondito dibattito in Commissione non si è riusciti a dare una risposta sia pur minimale al fenomeno, al grave abuso, della ripetitività dei mandati nell'ambito dello stesso processo da parte dello stesso magistrato per fatti già conosciuti, ma contestati in epoche successive. Va dichiarata la difficoltà di una normativa capace di risolvere in modo soddisfacente il problema per le controindicazioni che ogni tipo di regolamentazione avrebbe nell'attuale struttura del processo italiano. Fissare normativamente il momento in cui il magistrato precedente non solo genericamente conosce l'esistenza di un reato o la paternità dello stesso, ma viene ad essere con certez-

za in possesso di elementi sufficienti di prova per iniziare l'azione penale o per iniziare una contestazione è cosa quasi diabolica. Questa materia certamente non potrà che essere risolta da un'opera di controllo *ex post* sul modo di procedere da parte del giudice.

I termini di carcerazione preventiva vengono fissati, come si è già detto, a segmenti cioè per le singole fasi processuali. I termini dunque non sono sommabili e questo è il dato sicuramente più saliente della presente normativa. La difficoltà dell'indagine in alcuni processi, soprattutto per quelli in cui sono contestati reati di organizzazione ha imposto di lasciare termini ampi nella fase della acquisizione delle prove, la fase istruttoria; si è ritenuto tuttavia che questo particolare trattamento dovesse essere limitato a questa fase. È auspicabile che in futuro il nuovo processo renda possibile una più incidente riduzione dei termini di carcerazione anche nella fase istruttoria. È questa, infatti, la fase più delicata perché da un lato è quella in cui possono avvenire i fenomeni di inquinamento delle prove e dall'altro lato è alto il rischio di mantenere in carcere persone innocenti. Anche in questo periodo tuttavia i termini vengono ridotti rispetto all'attuale previsione. Le fasi successive vedono chiarissime riduzioni di termini, tanto da poter dire che tenuto altresì presente la non sommabilità delle varie previsioni nelle diverse fasi andiamo ad una riduzione assai incidente della possibilità di mantenere un cittadino in stato di carcerazione preventiva.

Salvo alcune gravissime ipotesi, la libertà provvisoria con la previsione della presente legge può essere concessa in quasi tutti i casi. È questo uno strumento di giustizia che serve a riequilibrare le necessità della carcerazione preventiva ed a valutare situazioni particolari.

Qui sarebbe utile avere uno strumento di controllo e di maggior partecipazione della difesa e dunque dell'interessato all'esercizio di questo potere discrezionale. Creare tuttavia un altro procedimento incidentale all'interno dell'attuale strut-

tura del processo appare più dannoso che utile. Appesantirebbe l'istruttoria, aggraverebbe il ruolo degli uffici e probabilmente non darebbe i risultati sperati. Soprattutto dopo le attuali vigenti impugnative e l'esistenza del tribunale delle libertà, un altro procedimento appare francamente un intralcio. Va invece ribadita la necessità di una nuova normativa per la disciplina del tribunale delle libertà che comprenda anche tutte le ipotesi di libertà provvisoria, sia durante la fase istruttoria sia nel corso del procedimento, insomma un unico procedimento incidentale sulla scia di quello già indicato. C'è da augurarsi che in proposito sia presa una decisione con sollecitudine.

L'indicazione di un termine rigoroso per l'interrogatorio dell'arrestato, termine non superabile, pone rimedio a ingiustizie più volte denunciate per persone rimaste

in carcerazione per lunghi tempi senza essere sentiti e senza poter rimediare anche a gravi errori quali l'omonimia *et similia*. È comunque certamente una regola di civiltà e di giustizia.

Non è infine possibile far entrare in vigore tutta la presente legge immediatamente dopo l'approvazione del Parlamento perché essa inciderebbe troppo violentemente sull'attuale struttura giudiziaria e potrebbe creare gravi contraccolpi. Da ciò la necessità che la nuova disciplina sui termini di carcerazione preventiva abbia una congrua *vacatio legis* proprio per dar modo agli uffici giudiziari di attrezzarsi per far rispettare la nuova disciplina senza provocare violente controindicazioni sul sistema processuale.

TESTA, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

La Commissione considerato:

lo sforzo in atto nella Commissione di merito per giungere ad un positivo risultato che sia all'altezza delle esigenze, da tutti condivise, di revisione della vigente disciplina in materia di carcerazione preventiva e di libertà provvisoria;

che l'elaborazione dell'articolato presso la Commissione giustizia è ancora oggi in fase di approfondimento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che nella suddetta materia ci si attenga rigorosamente alle indicazioni che derivano dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai principi ed ai criteri generali che emergono dal disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione preventiva e alla concessione della libertà provvisoria.

ART. 1.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 255. — (*Determinazione della pena*). — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto salvo di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'età ».

ART. 2.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Se l'imputato è detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.

I termini di custodia preventiva decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza ».

ART. 3.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 272. — (*Durata della custodia preventiva*). — La durata della custodia

preventiva, quando si procede con istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, un anno e sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi l'imputato deve essere scarcerato.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore affinché si proceda con istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato:

1) per i reati di competenza del pretore: se sia decorso un mese dal decreto di citazione a giudizio senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado; se siano decorsi tre mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

2) per i reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo e per i quali la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni: a)

se siano decorsi sei mesi dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio o dall'ordinanza di rinvio a giudizio senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado; *b*) se siano decorsi sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello; *c*) se siano decorsi sei mesi dalla pronuncia della sentenza in grado di appello senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

3) per i reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo e per i quali la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, i termini indicati nel numero 2 sono ridotti della metà;

4) per i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio e per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo: *a*) se sia decorso un anno e sei mesi dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio o dalla ordinanza di rinvio a giudizio senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado; *b*) se sia decorso un anno dalla pronuncia della sentenza di primo grado senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello; *c*) se sia decorso un anno dalla pronuncia della sentenza in grado di appello senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

5) per i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio e per i quali la legge prevede la pena della reclusione inferiore nel massimo a venti anni, i termini indicati nel numero 4 sono di un anno per ciascuna fase.

Nel caso in cui a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, o per altra causa, il procedimento è rimesso ad altra autorità giudiziaria, dalla data della decisione decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti.

I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tem-

po in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

La durata complessiva della custodia preventiva non può tuttavia in alcun caso superare:

1) per i reati di competenza del pretore, cinque mesi;

2) per i reati previsti nel numero 2 del quinto comma, due anni e per quelli previsti nel numero 3, un anno;

3) per i reati previsti nel numero 4 del quinto comma, sei anni e per quelli previsti nel numero 5, quattro anni.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

Si osservano per la competenza a decidere sulla scarcerazione le disposizioni dell'articolo 279 in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto.

Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria. Allo stesso modo possono provvedere, con la sentenza, i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva previsti nel

quinto comma. In questi casi i termini di custodia preventiva per ciascuna fase decorrono dal momento del mandato di cattura ».

Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole « nel quinto comma » sono sostituite dalle seguenti: « nel quinto e nell'ottavo comma ».

ART. 4.

L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 è sostituito dal seguente:

« I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale sono prolungati, per la sola fase istruttoria e senza effetti per le fasi successive, di un terzo per i delitti previsti dagli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ».

ART. 5.

Sono abrogate, anche relativamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni che pongono divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria.

Tuttavia la libertà provvisoria non può essere concessa a chi sia imputato di un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo o dei delitti previsti negli articoli 289-*bis*, primo e secondo comma, 416-*bis*, 422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630, primo e secondo comma, del codice penale ovvero dei delitti previsti dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali né sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circo-

stanza del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Anche nei casi previsti nel secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se si tratta di imputato minore degli anni diciotto al momento della commissione del fatto ovvero quando il giudice ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o quando sussista una causa di estinzione della pena.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine stabilito dalla legge e, quando un termine non è stabilito, senza ritardo. Se vi sono imputati in stato d'arresto essi hanno la precedenza sugli altri, debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre dieci giorni dall'arresto ».

ART. 7.

Nel codice di procedura penale e nelle altre leggi dello Stato, l'espressione « carcerazione preventiva » è sostituita dalla espressione « carcerazione cautelare » e l'espressione « libertà provvisoria » è sostituita dall'espressione « libertà ».

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tuttavia le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, per i procedimenti nei quali è in atto la carcerazione preventiva al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano sei mesi dopo il termine previsto dal comma precedente.

DISEGNO DI LEGGE

N. 692

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La durata della custodia preventiva, quando si procede con istruzione formale, non può oltrepassare i termini sotto-indicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, quattro mesi e quindici giorni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, un anno e sei mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; nove mesi se la legge prevede una pena minore ».

ART. 2.

Il numero 3) del quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3) il doppio dei termini previsti nel numero 1) di questo comma, o comunque i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato, senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna ».

ART. 3.

Il nono comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nel corso dell'istruzione la competenza a decidere sulla scarcerazione è at-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tribuita al pretore nei procedimenti di sua competenza e al giudice istruttore in quelli di competenza del tribunale o della corte d'assise. Nelle fasi e nei gradi successivi si osservano per la competenza a decidere sulla scarcerazione le disposizioni dell'articolo 279 in quanto applicabili ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Sulla domanda di libertà provvisoria proposta durante l'istruzione decide in camera di consiglio il tribunale, salvo che l'autorità procedente ritenga di concedere la libertà provvisoria. Nei procedimenti di competenza del pretore, nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento, decide il pretore che ha decretato la citazione; in quelli di competenza del tribunale, nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o di appello, decide, secondo la rispettiva competenza, il tribunale o la corte d'appello; nei procedimenti di competenza della corte d'assise, nel corso degli atti preliminari al giudizio, decide la sezione istruttoria e, durante il dibattimento di primo grado o di appello, la corte di assise o la corte d'assise d'appello secondo la rispettiva competenza. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte. Sulla domanda di libertà provvisoria proposta in pendenza del ricorso per cassazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ».

ART. 5.

L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 280. — (*Concessione della libertà provvisoria durante l'istruzione*). — Quan-

do la domanda di libertà provvisoria è presentata nel corso dell'istruzione, l'autorità procedente, ove non ritenga di accoglierla, trasmette la domanda immediatamente al tribunale insieme agli atti del procedimento o alla copia di essi.

Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'imputato o al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la deliberazione.

Il pubblico ministero ha facoltà di intervenire in camera di consiglio o di presentare requisitorie scritte.

L'imputato che ne abbia fatto richiesta nella domanda di libertà provvisoria è udito personalmente; il suo difensore ha facoltà di intervenire in camera di consiglio o di presentare memorie scritte.

Il tribunale prima di deliberare può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno ».

ART. 6.

L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 281. — (*Facoltà d'impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal tribunale ovvero dalla autorità procedente nel corso dell'istruzione.

Si applicano il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis ».

ART. 7.

Sono abrogate, anche relativamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le di-

sposizioni che pongono divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria.

Tuttavia la libertà provvisoria non può essere concessa agli imputati di delitti, per i quali il mandato di cattura è obbligatorio, commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero per il perseguimento delle finalità di associazioni di tipo mafioso. Inoltre, la libertà provvisoria non può essere concessa a chi sia imputato del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, di quello previsto dall'articolo 416 del codice penale o del delitto di omicidio volontario commesso per eseguire i reati previsti dagli articoli 628, 629, 630 del codice penale o durante la esecuzione degli stessi.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, né sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato ed alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Anche nei casi previsti nel secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentano le cure necessarie nello stato di detenzione.

ART. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti relativi a reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

Dopo l'articolo 5 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — Per i reati commessi per il perseguimento delle finalità delle

associazioni di tipo mafioso indicate nell'articolo 1 della presente legge, i termini di durata massima della custodia preventiva sono prolungati di un terzo rispetto a quelli previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale ».

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 227

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il mandato o l'ordine di arresto emesso dal pretore, da un altro giudice o dal pubblico ministero cessa di avere efficacia se entro dieci giorni dall'esecuzione non è emesso mandato od ordine di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva ».

ART. 2.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 255. — (*Determinazione della pena*). — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.

Delle circostanze non si tiene conto, fatta eccezione per l'età e per le circostanze aggravanti alle quali non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando si procede con istruzione sommaria, l'imputato deve essere immediatamente scarcerato se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato venti giorni senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o abbia richiesto che

si proceda con istruzione formale. L'imputato deve essere altresì immediatamente scarcerato quando il pubblico ministero fa richiesta per la sentenza di proscioglimento ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 296 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'istruzione formale è compiuta dal giudice istruttore a richiesta del pubblico ministero. Il pubblico ministero nel richiedere l'istruzione deve formulare il capo d'imputazione e indicare specificatamente gli atti di cui richiede il compimento al giudice istruttore, fermi restando i doveri di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 299 ».

ART. 5.

Dopo il secondo comma dell'articolo 299 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Fuori dei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 74, il giudice istruttore non può procedere per il nuovo reato se il pubblico ministero non ha richiesto anche per esso l'istruzione formale ai sensi del primo comma ».

ART. 6.

L'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 390. — (*Iscrizioni a registro e comunicazioni relative. Nomina del difensore*). — Il procuratore della Repubblica o il pretore deve inscrivere, nello stesso giorno in cui ne riceve notizia, il nominativo di ogni indiziato e gli estremi del reato per cui sono in corso indagini in un apposito registro custodito presso gli uffici della procura della Repubblica o della pretura.

L'iscrizione deve essere corretta ogni volta in cui viene mutato il titolo di reato per il quale le indagini sono in corso.

Entro trenta giorni dalla prima iscrizione, il procuratore della Repubblica o il pretore deve comunicare alla persona nei cui confronti sono state compiute le indagini, gli estremi delle iscrizioni che la riguardano, invitandola a nominare un difensore. Analoga comunicazione va fatta alla persona offesa dal reato.

La comunicazione di cui al comma precedente deve essere inviata anche prima del termine ivi stabilito quando vengono compiuti atti cui il difensore ha diritto di assistere.

Gli atti compiuti dopo la scadenza del termine indicato nel terzo comma sono nulli se non è stata inviata la comunicazione ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Quando la legge prescrive l'emissione del mandato di cattura, in luogo di questo il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emette, con la facoltà prevista nell'articolo 259, ordine di cattura.

Quando la legge consente l'emissione del mandato di cattura, in luogo di questo il procuratore della Repubblica o il procuratore generale può emettere, con la facoltà prevista nell'articolo 259, ordine di cattura nei soli casi in cui sussiste grave e imminente pericolo di inquinamento della prova o di fuga. In ogni altro caso deve chiedere al giudice istruttore, anche prima di fare richiesta per l'istruzione formale, l'emissione del mandato di cattura ».

ART. 8.

Sono abrogati tutti i divieti di concessione della libertà provvisoria previsti per i casi in cui l'emissione dell'ordine o del mandato di cattura è facoltativa.

ART. 9.

Dopo il sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« I termini indicati nei commi precedenti sono prolungati, per la sola fase istruttoria e senza effetti per le fasi successive, di un terzo per i delitti previsti dagli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, per i delitti commessi per fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale e per quelli commessi da persona imputata o condannata per appartenenza ad una delle associazioni di cui ai citati articoli 416-*bis* e 75.

Per i delitti indicati nel comma precedente la durata della custodia preventiva non può superare la metà del massimo della pena prevista per il delitto e comunque gli otto anni.

In tutti gli altri casi la durata della custodia preventiva non può superare il terzo del massimo della pena e comunque i cinque anni ».

ART. 10.

E abrogato l'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

ART. 11.

Costituisce illecito disciplinare la violazione, da parte del magistrato, delle prescrizioni previste dall'articolo 390, dal primo comma dell'articolo 272, dal primo comma dell'articolo 296 e dal secondo comma dell'articolo 299 del codice di procedura penale.

N. 421

ART. 1.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 272. — (*Durata massima della custodia preventiva*). — La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi in cui il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore. Quando si procede con istruzione sommaria se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perché si proceda con istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della carcerazione ha oltrepassato i trenta giorni, l'imputato deve essere scarcerato. Se la sentenza di rinvio a giudizio non è stata depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1) e 2) del presente articolo.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini della custodia preventiva.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto ».

ART. 2.

È abrogato l'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie alla norma di cui al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 464

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 272 - (*Durata massima della custodia preventiva*). — La durata della custodia preventiva, quando si procede con la istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, quattro mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; due mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, dodici mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; otto mesi se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perché si proceda con l'istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i venti giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se la durata complessiva della custodia preventiva ha superato, nella fase

di giudizio, il doppio dei termini previsti ai numeri 1 e 2 del primo comma del presente articolo.

I termini sopra previsti sono aumentati della metà quando trattasi di delitti commessi per finalità di terrorismo o di criminalità comune organizzata.

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a richiesta dell'imputato o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile, ovvero per causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa, sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Tuttavia, il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare, entro i limiti complessivi della carcerazione preventiva, la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, nei casi di grave e imminente pericolo di fuga.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva ».

N. 492

ART. 1.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 272.

(Durata massima della custodia preventiva).

« La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sotto-indicati:

1) nei casi in cui il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, l'imputato deve essere immediatamente scarcerato se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i venti giorni senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o abbia richiesto che si proceda con l'istruzione formale.

L'imputato deve essere altresì immediatamente scarcerato quando il pubblico ministero fa richiesta per la sentenza di proscioglimento.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia

preventiva ha oltrepassato i trenta giorni, l'imputato deve essere scarcerato.

Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è stata depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1 e 2 del presente articolo.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o sta per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini della custodia preventiva.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo non può essere emesso nuovo mandato di cattura o di arresto per lo stesso fatto ».

ART. 2.

È abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, convertito in legge dalla legge 7 giugno 1977, n. 296.

ART. 3.

Per i reati connessi ai sensi dell'articolo 46, nn. 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero uniti dal vincolo della continuazione ai sensi dell'articolo 81 del codice penale la durata della custodia preventiva inizia a decorrere dal giorno in

cui l'imputato venne fermato o arrestato per il primo dei reati connessi o uniti dalla continuazione.

In ogni caso la custodia preventiva non può superare la durata prevista per il più grave dei suddetti reati ancorché contestati in diverso procedimento.

ART. 4.

È abrogato l'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

ART. 5.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 255.

(Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti).

« Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato, consumato o tentato.

Delle circostanze non si tiene conto, ivi compresa la circostanza aggravante prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, fatta eccezione e per l'età e per le circostanze aggravanti che rendono la pena indipendente da quella ordinaria del reato ».

ART. 6.

Sono abrogati tutti i divieti di concessione della libertà provvisoria previsti dal-

le disposizioni successive alla legge 15 dicembre 1972, n. 773.

ART. 7.

È abrogato l'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

N. 549

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito a dibattimento sono depositati in cancelleria immediatamente dopo la pronuncia qualora sia stata data lettura della motivazione unitamente a quella del dispositivo; altrimenti sono depositati non oltre il decimoquinto giorno da quello della pronuncia, ovvero, qualora trattasi di sentenze di eccezionale complessità, entro un termine fissato dal giudice e non superiore a giorni quaranta ».

Il terzo comma dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nei casi preveduti dalla prima parte e dal primo comma, se si tratta di provvedimenti soggetti a impugnazione e se, trattandosi di sentenze pronunciate in seguito a dibattimento, il deposito delle stesse sia avvenuto, per una qualsiasi ragione, oltre i termini previsti, l'avviso dell'avvenuto deposito è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private a cui spetta il diritto di impugnazione; è notificato, inoltre, al difensore dell'imputato. Tale avviso, quando riguarda i provvedimenti menzionati nel primo capoverso, deve contenere a pena di nullità l'indicazione del dispositivo ».

ART. 2.

L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 197. — (*Forma dell'impugnazione*). — L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del mede-

simo, il giudice che lo ha emesso e sono enunciati specificamente i motivi per i quali l'impugnazione è proposta.

Qualora trattisi di appello proposto dall'imputato o dal suo difensore, può essere formulata richiesta che l'imputato sia citato per il giudizio di appello, al domicilio dichiarato, eletto o determinato in precedenza ai sensi dell'articolo 171, o ad altro domicilio dichiarato o eletto per l'occasione dall'imputato. In tale ultima ipotesi eventuali variazioni di tale domicilio dovranno, per essere valide, essere comunicate nei modi prescritti dal detto articolo 171 ».

ART. 3.

L'articolo 198 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 198. — (*Presentazione dell'impugnazione*). — Salvo che la legge disponga altrimenti l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato con delega scritta, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il cancelliere vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto, lo sottoscrive e lo unisce agli atti del procedimento.

Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero nella forma di cui al primo comma.

Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con atto da trasmettere con il mezzo della raccomandata alla cancelleria indicata al primo comma. Il cancelliere allega agli atti la busta con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la riceve e la propria sottoscrizione. Se si tratta di parti private o di difensori, la loro sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio o dal sindaco o dal giudice conciliatore o da un membro del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.

Nel caso di cui al secondo comma l'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato ».

ART. 4.

L'articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 199. — (*Termini per l'impugnazione*). — Il termine per proporre impugnazione per ciascuna delle parti è di venti giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

Qualora si tratti di sentenze dibattimentali il termine decorre:

1) dalla data della pronuncia della sentenza nel caso di cui al quarto comma dell'articolo 472;

2) dal quindicesimo giorno successivo alla pronuncia della sentenza nel caso di cui al sesto comma dell'articolo 472;

3) dalla scadenza del termine prefissato dal giudice nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 472;

4) dalla data in cui sono eseguite la comunicazione o la notificazione dell'avviso di deposito, nei casi in cui queste sono prescritte ai sensi dell'articolo 151;

5) dalla data di esecuzione della notifica di cui all'articolo 500 nel caso di sentenza pronunciata nei confronti di contumace.

Quando più soggetti sono legittimati a proporre impugnazione in rappresentanza della stessa parte, il termine decorre dall'ultima notificazione ».

ART. 5.

All'articolo 199-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Entro cinque giorni dall'avvenuta notifica, l'imputato può chiedere, nelle forme previste dall'articolo 198, di essere ci-

tato per il giudizio di appello. Si applica, per quanto riguarda il domicilio, il disposto dell'articolo 197, secondo comma ».

ART. 6.

All'articolo 202 del codice di procedura penale, nel secondo comma, la parola « dichiarazione » è sostituita con la parola « impugnazione ».

Dopo il secondo comma è inserito il seguente terzo comma:

« Alla parte cui sia stata notificata la dichiarazione di impugnazione spetta la facoltà di cui all'articolo 199-*bis*, secondo comma ».

ART. 7.

Il quinto ed il sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« La durata della carcerazione preventiva, inoltre, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nel dibattimento di primo grado tre mesi quando si procede per reati di competenza del pretore, anche quando la legge non autorizza il mandato di cattura, e nella seconda ipotesi prevista dal n. 1 del primo comma del presente articolo; quattro mesi nella prima ipotesi prevista dal n. 1 del primo comma del presente articolo; sei mesi nella seconda ipotesi prevista dal n. 2 del primo comma del presente articolo; un anno nella prima ipotesi prevista dal n. 2 del primo comma del presente articolo. Il termine decorre dalla emissione del decreto di citazione a giudizio del pretore o dalla richiesta di citazione a giudizio del procuratore della Repubblica o dal giorno dell'apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo ovvero da quello della cattura se avvenuta in un momento successivo;

2) in grado di appello gli stessi termini indicati dal numero che precede a decorrere dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado;

3) nelle fasi successive all'appello, sei mesi quando si procede per reati di competenza del pretore e nella seconda ipotesi prevista dal n. 1 del primo comma del presente articolo; otto mesi nella prima ipotesi prevista dal n. 1 del primo comma del presente articolo; un anno nella seconda ipotesi prevista dal n. 2 del primo comma del presente articolo; due anni nella prima ipotesi prevista dal n. 2 del primo comma del presente articolo, a decorrere dalla pronuncia della sentenza di condanna di appello.

L'imputato deve essere scarcerato qualora, nei casi indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 non sia intervenuta rispettivamente sentenza di condanna in primo grado, in appello o irrevocabile.

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica in istituti a ciò destinati.

Gli stessi termini restano sospesi durante il tempo in cui si celebra il giudizio, salvo che nel corso di intervalli tra un'udienza e l'altra che siano superiori a giorni quindici, purché il differimento non sia dovuto a legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile ».

ART. 8.

L'articolo 472 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 472. — (*Chiusura del dibattimento e pronuncia della sentenza*). — Il dibattimento è chiuso appena terminata la discussione. La sentenza è deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, senza interruzione, salvi i casi di assoluta impossibilità.

Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata, salvo che la complessità della motivazione non lo consenta.

La sentenza è pubblicata mediante lettura fatta dal presidente o da un giudice del collegio o dal pretore all'udienza pub-

blica, fuori dai casi preveduti dal secondo comma dell'articolo 423 e dal primo comma dell'articolo 425, nei quali la lettura avviene a porte chiuse. La lettura della motivazione può essere sostituita da una esposizione riassuntiva della stessa.

La lettura equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti alla udienza, anche se non sono presenti alla lettura.

Qualora il giudice non abbia redatto la motivazione in camera di consiglio, la lettura di cui ai commi precedenti è limitata al solo dispositivo dove sono espone le ragioni del differimento.

Qualora la sentenza sia di eccezionale complessità e non appaia possibile depositarla in cancelleria entro il termine di quindici giorni, il giudice nel dispositivo, dandone giustificazione, fissa un termine più lungo non superiore a quaranta giorni ».

ART. 9.

L'articolo 517 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 517. — (*Atti preliminari al giudizio d'appello*). — Gli atti indicati nell'articolo 208, appena pervengono nella cancelleria, sono comunicati al pubblico ministero. Esaminati gli atti, il pubblico ministero li restituisce alla cancelleria ed il presidente ordina senza ritardo la fissazione del dibattimento, disponendo altresì la citazione dell'imputato e delle altre parti che ne abbiano fatto richiesta, ai sensi degli articoli 197, secondo comma, 199-bis, secondo comma, 202, terzo comma. In tal caso il decreto di citazione, osservate le prescrizioni stabilite nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 407, è notificato alle parti predette a pena di nullità.

Il termine minimo per comparire è di dieci giorni davanti al tribunale e di quindici giorni davanti alla corte. In caso di giudizio direttissimo, ancorché sia intervenuta scarcerazione dell'imputato, detti termini sono ridotti, rispettivamente, a giorni cinque e a giorni otto.

Si osserva la disposizione dell'articolo 410.

Il decreto di citazione è nullo per le cause indicate nell'articolo 412, escluse quelle concernenti l'ordinanza di rinvio a giudizio o la richiesta del procuratore della Repubblica, nonché quelle concernenti la mancata citazione delle persone indicate nell'articolo 408, le quali non abbiano fatto richiesta di essere citate.

È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'imputato e delle altre parti di comparire all'udienza, nonché il diritto dell'imputato, ove compaia e ne faccia richiesta, di essere interrogato ».

ART. 10.

All'articolo 520, primo comma, del codice di procedura penale sono inserite, dopo le parole: « può anche d'ufficio ordinare », le parole: « la citazione dell'imputato, osservando i termini di cui all'articolo 517 ».

ART. 11.

L'articolo 529 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 529. — (*Sottoscrizione del ricorso*). — Il ricorso deve, a pena di inammissibilità, essere sottoscritto dall'avvocato che difese il ricorrente nell'ultimo giudizio, purché sia iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, o da un altro avvocato iscritto nell'albo medesimo a cui sia stato conferito espresso incarico con atto ricevuto dal cancelliere dinanzi al quale viene fatta l'impugnazione, o ricevuto o autenticato da notaio.

Se l'impugnazione è stata proposta in termini, possono essere aggiunti altri motivi nel termine indicato dall'articolo 533 ».

ART. 12.

All'articolo 531, quarto comma, del codice di procedura penale, le parole: « se tale istanza è presentata, la corte giudica

in udienza pubblica », sono sostituite dalle seguenti: « Su tale istanza la corte decide in camera di consiglio con ordinanza motivata. In caso di rigetto decide contestualmente anche sull'inammissibilità del ricorso. In caso di accoglimento dispone che il presidente fissi l'udienza per la discussione pubblica ».

ART. 13.

L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato.

ART. 14.

Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge i termini ivi previsti si applicano a partire dallo stato o grado successivo a quello in corso.

Nei procedimenti pendenti nella fase successiva al giudizio di appello continuano ad applicarsi i termini previsti dalla normativa precedente.

N. 563

ART. 1.

I primi cinque commi dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, tre mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; quarantacinque giorni negli altri casi;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, un anno se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; sei mesi se la legge prevede una pena minore.

Su richiesta del pubblico ministero, il giudice istruttore ha facoltà di disporre una o più proroghe della custodia preventiva sino alla metà dei termini massimi sopra indicati, solo in casi eccezionali in cui la proroga è giustificata da specifiche e motivate esigenze istruttorie. Relativamente al provvedimento del giudice istruttore che concede la proroga si applicano per quanto compatibili le disposizioni degli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater del codice di procedura penale. Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

Quando si procede con istruttoria sommaria, se la durata della custodia preventiva ha superato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giu-

dizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perché si proceda con istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della carcerazione preventiva ha superato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se la durata complessiva della custodia preventiva ha superato:

1) i tre mesi nei procedimenti di competenza del pretore, anche relativi a reati per i quali la legge non autorizza il mandato di cattura, e il doppio dei termini indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo, in tutti gli altri procedimenti, senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado, anche se successivamente annullata;

2) della metà i termini previsti nel numero precedente, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello, anche se successivamente annullata;

3) il doppio dei termini previsti nel numero 1) di questo comma, senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna ».

ART. 2.

L'articolo 30 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 30 (*Competenza del tribunale*).
— Salvo che la legge disponga altrimenti, appartiene al tribunale la cognizione dei reati puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, nonché la cognizione dei delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, salvo che si tratti dei delitti di cui agli articoli 334 e 335 ».

ART. 3.

L'articolo 31 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 31 (*Competenza del pretore*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, il pretore è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte d'assise o del tribunale.

È altresì competente per i delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale nonché per il delitto di furto aggravato dalle circostanze previste dall'articolo 61 e dall'articolo 625 ».

ART. 4.

È abrogato l'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

ART. 5.

Sono abrogati l'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e l'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

ART. 6.

Nei processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, ma i termini massimi di custodia preventiva ivi previsti sono aumentati sino alla metà.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 582**ART. 1.**

Il secondo e terzo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

« Delle circostanze non si tiene conto, fatta eccezione per l'età e per le aggravanti a cui non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale ».

ART. 2.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 255. — *(Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272).* — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272 si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze non si tiene conto, fatta eccezione per l'età e per le aggravanti a cui non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale ».

ART. 3.

L'articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« Il numero delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello è stabilito ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Restano ferme le sedi, le circoscrizioni ed il numero dei giudici popolari stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n. 465 e successive modificazioni ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, sei mesi, salvo quanto disposto dagli articoli 272-ter e seguenti ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 272-bis del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« ART. 272-ter. — (*Proroga della custodia preventiva*). — Alla scadenza del termine di sei mesi previsto per la custodia preventiva dall'articolo 272, primo comma, n. 2, se esistano eccezionali esigenze istruttorie, il giudice istruttore, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la proroga della custodia preventiva con ordinanza corredata di adeguata motivazione in ordine agli indizi di colpevolezza e alle particolari esigenze istruttorie.

Avverso tale ordinanza è ammessa richiesta di riesame da parte dell'imputato e dei suoi difensori.

La richiesta è rivolta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter, il quale ordina senza ritardo la comparizione dell'imputato all'udienza in camera di consiglio.

Il decreto del presidente deve contenere: 1) le generalità dell'imputato; 2) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione; 3) la nomina del difensore se l'imputato ne è privo; 4) la data e la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

Il termine per comparire non può essere inferiore a cinque giorni né superiore a quindici, anche in periodo feriale.

Il decreto è notificato al pubblico ministero, all'imputato detenuto e ai difensori.

La scarcerazione dell'imputato è in ogni caso disposta dal tribunale qualora il procedimento sulla richiesta di riesame non si sia concluso entro un mese dalla ordinanza del giudice istruttore »;

« ART. 272-*quater*. — (*Udienza sulla proroga della detenzione*). — Se il difensore dell'imputato non è presente all'udienza, il presidente nomina un difensore d'ufficio.

L'udienza può essere rinviata soltanto per assoluta impossibilità dell'imputato a comparire per grave e legittimo impedimento non da lui procurato. È altresì possibile procedere in assenza dell'imputato se questi rinuncia espressamente a presenziare all'udienza.

Nell'udienza in camera di consiglio, il pubblico ministero e i difensori presentano le proprie richieste e conclusioni.

È facoltà delle parti produrre documenti e indicare elementi di prova »;

« ART. 272-*quinquies*. — (*Provvedimenti del tribunale*). — Il tribunale, qualora ritenga esistenti sufficienti indizi di colpevolezza e straordinari motivi che giustifichino la proroga della detenzione, emette ordinanza con cui dispone la proroga per un periodo non superiore a sei mesi.

Con l'ordinanza il tribunale può in ogni caso adottare i provvedimenti di cui all'articolo 254, terzo comma, del codice di procedura penale.

Se ritiene che manchino sufficienti indizi di colpevolezza oppure straordinari motivi per prorogare la detenzione, ordina la scarcerazione dell'imputato.

Avverso le ordinanze è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

Se il tribunale ha negato la proroga della detenzione, un ulteriore mandato di cattura per gli stessi fatti non può essere emesso »;

« ART. 272-sexies. — (*Ulteriore proroga della detenzione*). — Prima della scadenza del periodo di proroga della detenzione il giudice istruttore può disporre una nuova proroga, di cui può essere chiesto il rimesse con le procedure di cui agli articoli precedenti.

Non può essere disposta più di una proroga, quando si procede per reati per cui è prevista una pena non superiore nel massimo a venti anni di reclusione; non possono essere disposte più di tre proroghe per reati puniti con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a venti anni ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 276-bis. — (*Riparazione del danno per custodia preventiva cui fa seguito proscioglimento od assoluzione*). — Nei casi di proscioglimento in istruttoria o di sentenza di assoluzione, l'imputato ha diritto ad una equa riparazione commisurata alla durata dell'eventuale carcerazione sopportata ed alle conseguenze personali e familiari derivanti da essa.

La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro, determinata dal giudice competente. Inoltre il giudice può disporre in caso di assoluzione o proscioglimento che di essi sia data pubblicazione a mezzo stampa a spese dello Stato.

La domanda di riparazione deve essere presentata entro diciotto mesi dal proscioglimento o dalla pronuncia della sentenza di assoluzione, per iscritto nella cancelleria del giudice competente a decidere sopra di essa o in quella della Corte d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato si trova, nel qual caso è trasmessa senza ritardo al giudice competente.

La domanda è notificata senza ritardo, a cura della cancelleria del giudice competente, al Ministro del tesoro il quale può esprimere parere in ordine alla misura della riparazione.

Sulla domanda il giudice delibera in camera di consiglio sentiti, se del caso, il pubblico ministero, il Ministro del tesoro od un suo delegato e le parti interessate o i loro difensori.

In caso di morte del prosciolto o assolto si applica l'articolo 572 del codice di procedura penale ».

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 352, è sostituito dal seguente:

« I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono dare adeguata e specifica motivazione degli elementi di colpevolezza che ne determinano la emissione, salvo quanto è strettamente imposto dal rispetto del segreto istruttorio ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine stabilito dalla legge e, quando un termine non è stabilito, senza ritardo. Nel caso di imputato in stato di arresto il giudice procede all'interrogatorio nel termine massimo di cinque giorni. Dell'inosservanza del termine predetto si può tenere conto a fini disciplinari ».

ART. 9.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Entro tre giorni dal ricevimento degli atti, il tribunale conferma il mandato

o l'ordine di cattura o di arresto, ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando la immediata scarcerazione dell'imputato. L'ordinanza del tribunale, emanata in camera di consiglio, deve tener conto nella motivazione delle eventuali memorie presentate dalla difesa.

Il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal tribunale di altri cinque giorni con decreto motivato se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione ».

ART. 10.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre di ogni anno successivo, il Ministro di grazia e giustizia riferisce al Parlamento sul numero di magistrati distaccati o comandati in amministrazioni pubbliche diverse da quella della giustizia, sulla distribuzione dei magistrati fra le varie sedi giudiziarie in rapporto ai carichi di lavoro, sulla congruità e sul grado di copertura degli organici della magistratura e dei cancellieri, nonché sull'adeguatezza degli edifici giudiziari.

N. 592

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il mandato o l'ordine di arresto emesso dal pretore, da altro giudice o dal pubblico ministero cessa di avere effetto se entro dieci giorni dall'esecuzione non è emesso mandato od ordine di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva ».

ART. 2.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 255. — (*Determinazione della pena*). — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato ed alle circostanze aggravanti alle quali non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale; delle altre circostanze non si tiene conto, fatta eccezione per l'età ».

ART. 3.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 272. — (*Durata della custodia preventiva*). — La durata della custodia preventiva, quando si procede con istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei reati nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, un anno e sei mesi,

prorogabili, su richiesta motivata del pubblico ministero, per altri sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni venti o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, l'imputato deve essere immediatamente scarcerato se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato venti giorni senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o abbia richiesto che si proceda con istruzione formale. L'imputato deve essere altresì immediatamente scarcerato quando il pubblico ministero fa richiesta per la sentenza di proscioglimento.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della carcerazione preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato:

1) se, entro quattro mesi dal decreto di citazione nei procedimenti di competenza del pretore e, negli altri casi, se, entro un anno dall'ordinanza di rinvio a giudizio, non sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado;

2) se, entro un anno dal deposito dei motivi d'impugnazione non sia intervenuta sentenza di condanna in grado d'appello;

3) se, entro il doppio dei termini previsti al n. 1 del presente comma dal deposito dei motivi di ricorso non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazio-

ne psichiatrica e, nelle fasi di giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato, ovvero a richiesta sua o del suo difensore o comunque per fatto a lui imputabile, ovvero per causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa, sempreché la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

Con l'ordinanza di scarcerazione tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili. Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto.

Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria. Allo stesso modo provvedono, con la sentenza i giudizi di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva previsti nel quinto comma del presente articolo ».

ART. 4.

Sono abrogati tutti i divieti di concessione della libertà provvisoria previsti per i casi in cui l'emissione dell'ordine o del mandato di cattura è facoltativa.

Sono altresì abrogati tutti i divieti di concessione della libertà provvisoria pre-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

visti per i reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione, limitatamente a quelli di cui agli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale, sempre che l'imputato non abbia concorso alla commissione di alcun reato connesso all'accordo, all'associazione o alla banda.

ART. 5.

E abrogato l'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

ART. 6.

(Norma transitoria).

In sede di prima applicazione, limitatamente ai procedimenti pendenti nei quali, per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, i termini di carcerazione preventiva risultino già maturati ovvero vengano a maturazione entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore, i termini previsti per ogni singolo stadio e grado dell'articolo 272 del codice di procedura penale così come modificato dalla presente legge sono prolungati della metà, computando in essa la quantità dei giorni residui rispetto alla scadenza che sarebbe maturata in forza della normativa del soppresso articolo 272 del codice di procedura penale.